

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MELPIGNANO Giovanni

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 11 del 12 lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 e 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 22 Agosto 1960 al N. 63

vol. 22850 foglio registro Atti privati, ed esatte lire lunghe

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

388094

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

Prot. N. 6569Brindisi, lì 28 SET. 1964Sezione: Amm/vaAL SIG. Gueso AngelaVia Monsignor Minolletti, 7OstuniOGGETTO: Assegnazione di al-
loggi in locazione semplice
=====

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di
questo Istituto, sito in via Mons. Minolletti, Lotto 1
scala B interno 3

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli acces-
sori equivalenti a vani legali 3.25

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, via Casimiro n. 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
allegato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di
£. 24.452 come appresso dovuto:

- a)- mensilità di fitto e servizi dal 10-10-1964 al 10-11-1964
£. 1.121 - vano x vani 3.25 £. 3.643-
b)- canone consumo acqua normale " 800-
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle
scale " 200-
d)- Imposta registrazione, ecc. il 6% su a) " 320-

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 4.863-

- e)- Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) " 14.589-
f)- Deposito spese contrattuali " 5.000-

TOTALE £. 24.452-

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvi-
sorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rappor-
to all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli
atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario de-
finitivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà
dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

PRESIDENTE
(Comm. Donato Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta. -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N.

7435

Brindisi, li

29 OTT. 1964

SEZIONE AMM/VA

AL SIG. SIG/ra GRECO Angela

OGGETTO: invio contratto
di locazione .-

Via Mon. MINDELLI-Lotto I°-Scala B

O S T U N I

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

Distinti saluti.



DIREZIONE GENERALE

Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5014

DEL 29 GIU. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 4178 del 26.5.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO GRECO ANGELA Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 1 via MINDELLI civico, n° 7
piano 2 int. B/11.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
fg. 147 p.lla 678 / 11 cat. A/4

cl. 3 vani catastali 3,50 rendita 238000
MELPIGNANO DOMENICO

~~Lo scantinato è/non incluso nella consistenza della u.i.~~

Note:

N.B. : su detto lotto, in data _____, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge _____.

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

f. Mezzola
15/8
91

Py
cc
12

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

Io sottoscritta TATEO ELENA ANTONIA nata ad Ostuni il 19/08/46 ed ivi residente alla via Mons. L. Mindelli 7/B, con la presente Vi comunico mio intento di rinunciare alla domanda a Voi presentata riguardante l'acquisto dell'abitazione in Via Mons. L. Mindelli 7/B in Ostuni, in relazione alla L.560/1993.

DISTINTI SALUTI

TATEO ELENA ANTONIA

Tateo Elena Antonia

I. A. C. P.	
BRINDISI	
Prot. N.	3823
Data	6 ott 1995

Parte riservata all'Istituto

111 12 001 0195/0
GRECO ANGELA
VIA MONS. MINDELLI
72017 OSTUNI

7 B/11

Prot N. _____ Data 13 MAG. 1994/3739

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto TATEO ELENA nato a OSTUNI

il 19.08.46 assegnatario /o familiare convivente del Sig. ra GRECO ANGELA

assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI

Lotto _____ Via /~~Ria~~ MONS. MINDELLI n. 7 scala B interno 11

con riferimento all'art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560,

CHIEDE

VALORE £ 23.800.000
Rid. 20% £ 4.760.000
19.040.000

di acquistare l'alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera a) o b) del comma 12 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

Distinti Saluti

Data

10.05.94

firma

Tateo Elena

N.B. Le istante della TATEO ELENA non risulta alla data della
domanda convivente con l'assegnataria. Ne risulta la dichiarazione
di essere la parte assegnataria e al seguito dell'atto formulato
dalla signora Tateo -

Parte riservata all'Istituto

111 12 001 0195/0

GRECO ANGELA

Via Mons.L.Mindelli 7B/11

72017 OSTUNI

Prot N. 3822 Data - 6 GIU. 1995 | 3822
3822

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto GRECO ANGELA nato a OSTUNI

il 6-11-19 assegnatario/o familiare convivente del Sig. _____

assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI

Lotto _____ Via /Piazza Via Mons. L. Mindelli n. 7 scala B interno 11

con riferimento all' art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560.

CHIEDE

di acquistare l' alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera ~~a)~~ o b) del comma 12 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

Distinti Saluti

Data

6-06-95

firma

Greco Angela



CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI
CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

*** CERTIFICATO DI RESIDENZA ***

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

GRECO ANGELA

Nata il 06/11/1919 a OSTUNI (BR)

atto n. 455/1

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

E' QUI RESIDENTE

Segr. L.

500

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 16/05/1995

Il Compilatore

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO

CONSENTITO DALLA LEGGE



CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI
CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

Fg. 01/01

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di:

GRECO ANGELA

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

GRECO ANGELA

Nata il 06/11/1919 a OSTUNI (BR)

atto n. 455/1

CONIUGATA

Intest. Scheda

TATED ELENA ANTONIA

Nata il 19/08/1946 a OSTUNI (BR)

atto n. 529/1A

CONIUGATA

Figlia

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 16/05/1995

Segr. L.

500

Il Compilatore

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE

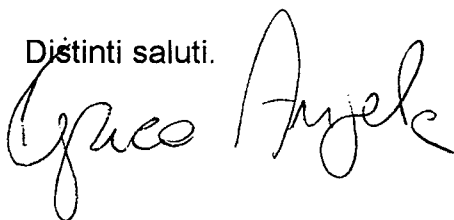
Ostuni, 25/07/95

**SPETT.LE
IST. AUTONOMO CASE POPOLARI
72100 BRINDISI**

La sottoscritta Greco Angela nata a Ostuni il 06/11/1919 residente a Ostuni in Via Mons.Mindelli 7-B/11 in merito alla Vs. del 03/07/95 con oggetto Legge 560 del 24/12/1993 Vi rilascia assegno circolare nr.5790157815 del Monte dei Paschi di Siena di Lit.15.422.400 a titolo di acconto del 90% per il riscatto del lotto 12 scala B int.11; ed inoltre di assegno circolare nr.0110782546 del Monte dei Paschi di Siena di Lit.616.896 quale acconto IVA.

Si intende comunicarVi che lo studio notarile prescelto e' del Dr. Achille Antonio Carrabba Via Oronzo Paolo Orlando nr.25 in Ostuni.

Distinti saluti.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
72100 BRINDISI
Partita IVA 00061820742

s.iz. Gues Angela
via Mons. Minobelli 7B/11

Potuni

FATTURA N. 63/95

DATA 25 luglio 1995

PAGAMENTO

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IVA %	IMPORTO
	Cessione in proprietà dell'intero lotto 12, sito in Potuni, via Mons. Minobelli 7B/11, lotto 12, scale B int. M.			
	Legge n. 60 del 24/12/93			
	Prezzo di cessione (offerto 30%)		4	15422400
A/C PPS 011078256 5430157815				
ALIQUOTA	 %	 %	 %	 %
IMPONIBILE				15422400
IMPORTO IVA				616836
TOTALE FATTURA				16039236

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 4355

li. 3 LUG. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Al Sig. GRECO ANGELA
VIA MONS. MINDELLI 7 B/11
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di ERP

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 6-6-95 tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 12 scala B int. 11, Via MONS. MINDELLI.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di f. 15.422.400 intestato a: "I.A.C.P. Brindisi - Via Casimiro 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui la S.V. è assegnatario, ridotta del 20% per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il disposto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo I.A.C.P.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di f. 616.896 per IVA, mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a: I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27°.

Si comunica ancora, che la pratica di cessione dell'alloggio in parola in favore della S.V. - assegnatario - sarà perfezionata a condizione che risulti in perfetta regola con i canoni di locazione alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'IVA, come sopra indicato, e che conservi alla data della domanda la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni.

Tali requisiti saranno accertati d'ufficio da questo I.A.C.P. che si riserva la facoltà di richiedere i documenti che riterrà opportuni ai fini dell'accertamento medesimo.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

60
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

30 OTT. 1995

Prot. n. 11265

li,

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA

- Al Sig. GARCO ANGELA
VIA MONS. MINDELLI 7. B/H
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Alienazione alloggi E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 4355 in data 3-7-1995 di questo I.A.C.P. relativa alla richiesta di versamento dell'acconto del 90% sul prezzo di cessione dell'alloggio sito in OSTUNI Via MONS. MINDELLI Lotto/Cantiere 12' - scala B int. 11.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, si invita la S.V. a versare il residuo 10% del valore dell'alloggio pari a f. 1.713.600 più f. 68.544 per differenza I.V.A.

Si fa presente che il prezzo di cessione dell'alloggio pari a f. 17.136.000 è stato determinato come segue:

- valore calcolato in base agli estimi catastali	f. <u>23.800.000</u>
- riduzione 20% anni anzianità alloggio	f. <u>4.760.000</u>
	f. <u>19.040.000</u>
- riduzione 10% per pagamento in contanti	f. <u>1.904.000</u>
	f. <u>17.136.000</u>

I.V.A.: f. 17.136.000 x 4% = f. 685.440

Si comunica, altresì, che gli importi a saldo del prezzo di cessione devono essere versati con assegni circolari non trasferibili intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà la relativa fattura.

Inoltre per la definitiva determinazione della situazione contabile alla data del 31-7-1995 si invita la S.V. a presentarsi presso il detto Servizio munita dei bollettini di versamento del canone di locazione anni 1990/1995.

~~Inoltre la S.V. deve produrre la seguente documentazione: Certificato di residenza; Certificato anagrafico storico di residenza; Stato di famiglia e copia del contratto di locazione.~~

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 13149

li. 20 DIC. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Allegati:

- Copia delib. n.8410 del 27.9.95;
- Dati catastali e pianta planim.

- Al Notaio Dr. Achille Antonio CARRABBA
Via O.P.Orlando, n. 25
72017 OSTUNI

- Sig.ra GRECO Angela
Via Mons. Mindelli 7 B/11
72017 OSTUNI

e,p.c. - Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI - via Mons. Mindelli - Lotto 12° - sc. B - piano R - int. 11 - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - Asegnatario: GRECO Angela - Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnataria in indirizzo che ha già provveduto al pagamento, in unica soluzione, del prezzo di cessione dell'alloggio, pari a f. 17.136.000.= (fibre diciassettemilioncentotrentaseimila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catasta li relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

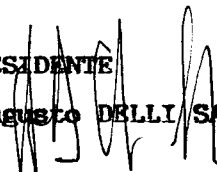
L'assegnataria è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

TR/mz



IL PRESIDENTE
(Dott.ing. Augusto DELLI SANTI)



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunciante (3) ed il

Sig. MELPIGNANO Domenico

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 11 del 1° lotto

Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 22 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO. 1959 27 Agosto 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1959 19 al N. 1480

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge-suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Io sottoscritt^o (1) *Com.te Ubaldo*

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'*I. A. C. P.*

dimorant^e (2) *Brindisi Via Casimiro, 9*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. Meligianno Domenico

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) *10-8* 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. *11* del *1°* lotto
di Case Popolari nel Comune di *Ortùci*

Durata della locazione: dal *10-8-1958* al *10-8-1959*

Corrispettivi pattuiti: L. *2820* mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *BRINDISI* , addì *27* Agosto *1958*

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì *29 AGO. 1958* al N. *1741*

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *.....*

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. *Melpignano Domenico*

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 11 del 1° Lotto
..... di case popolari nel Comune di *Orturi*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

Il PRESIDENTE

..... *Ubaldo Vallarino*

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1914

vol. foglio registro Atti privati, da esatte lire *AGO 1957*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino emanato 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com. te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.G.P. =

dimorano (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziati (3) ed il

Sig. MELPIGNANI Domenico fu Gio-

vanni

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 11 del I° lotto
di case popolari in Ostuni - Via per Ceglie.-

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820. = mensili anticipate. =

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

29 SET. 1956

DENUNZIANTE (7)

Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, addì

18 OTT. 1956

al N. 1070

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire duecento

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^e (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant^e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^e denunziant^e (3) ed il

Sig. MELPIGNANO DOMENICO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) **20 AGO. 1954**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

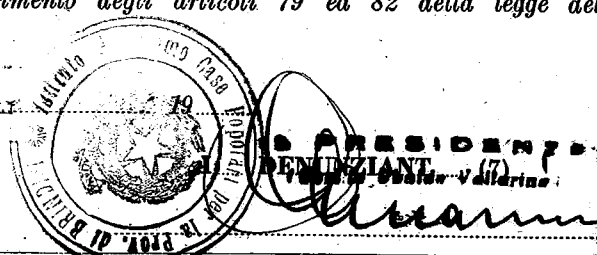
Designazione delle cose locate **Appartamento n. 11 al 1° Lotte delle Case**
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: **20 AGO. 1954** **10 AGO. 1955**

Corrispettivi pattuiti **£. 2250 mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



Registrata la presente denuncia, addì **9 SET. 1954** al N. **1516**
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **10**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni alla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale; qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie, colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imponenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com. Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) e il

Sig; Melpignano Domenico

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. II al I° lotto
delle Case Popolari in Ostuni Vie per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 2.250= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 27 AGO 1953



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. - 4 SET. 1953 19 701716

vol. foglio registra Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imponenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunciante o dei denunzianti
e indicazione se il denunciante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).(7) Firma del denunciante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. MELPIGNANO DOMENICO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 63 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

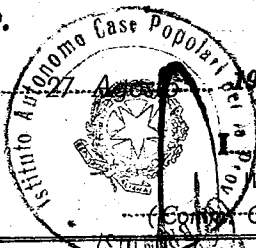
Corrispettivi pattuiti: L. 3341 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. 8. 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28. 8. 1963

vol. foglio registro ed esatte lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CARRIERE
G. MAGNANTE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1203)

Ai sensi dell'art. 74

Regge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N.
vol. delle denunzie
Art. del campione unico
47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. MELPIGNANO DOMENICO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3341 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 269.

BRINDISI

A add. 27 Agosto 1962
DENUNZIANTE (7)
E PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1679

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *seventadici*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che v. venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal ziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è rest al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o condizioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere f cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il con o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

388034

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1 27 GEN. 1962

941- RACCOMANDATA R.R.

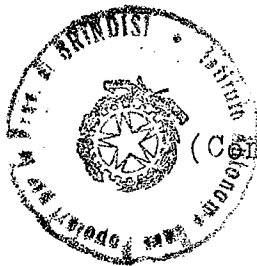
Al Sig. MELPIGNANO Giovanni
Lotto 1^o Scala 8 Int. 3
Via per Ceglie
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.102.000, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7266

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Melfi Bruno Domenico

Lotto 10 Scala B Int. 3

Via San Ruffino

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.25 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.092 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.25</u>	£ . <u>3.341</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>101</u>
	<u>4.092</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

26 SET. 1964

6568

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

Il sottoscritto Sig. Melpignano Domenico dichiara
di rinunciare all'alloggio a suo tempo assegnatogli
al I° lotte case popolari in Ostuni = restando
liberato da ogni² qualsiasi impegno verso l'I.A.C.P.
di Brindisi =

BRINDISI li 26/9/1964

Melpignano Domenico
Via Anginelli 33 - Ostuni
Telefono 195

115 GEN. 1964

ppgk
1° Letto
SIG. MELPIGNANO DOMENICO
Via Angiulli, 33

Senione Inquilinato

O S T U N I

Sub-locazione abusiva appartamento di case popolari.-

In riscontro a Sua del 21 dicembre u.s., spiace doverLe informare che non è possibile aderire alla Sua richiesta in quanto l'assegnazione degli alloggi popolari è regolata da precise disposizioni ministeriali.

E' doveroso informarla altresì che non potrà ottenere il risatto dell'appartamento a suo tempo assegnatole in quanto non occupa più lo stesso ed anzi vi ha immesso, senza alcun titolo e senza autorizzazione, la Sig.ra Greco Angela, violando le norme contrattuali e decedendo così da ogni diritto.-

Pertanto, dovendo questo Istituto rientrare in possesso di detto appartamento, libero da persone e da cose, giusta nostra diffida del 16 dicembre u.s., si comunica che in data odierna è stata passata al nostro legale la pratica relativa.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/EG/ta.-

[Signature]
Copia all' Ar. Giur. *[Signature]*
il 16/1/64

150
COMMISSARIATO P. S. - OSTUNI

Informazioni sul Sig. Greco Angela-

Comune di Ostuni Via E. Cavallotti n. 4-

I) - Qual'è l'effettiva professione o mestiere del richiedente?

- casalinga - pensionata -

2) - Qual'è il reddito complessivo del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare?

£. 27.000 mensili;

3) - Qual'è il nucleo familiare effettivo?

n° persone 2;

4) - Ha veramente necessità dell'alloggio? SI o NO - SI -

5) - E' individuo comprensivo dei doveri di condominio o è indesiderabile?

- Si -

Ostuni, lì 30.6.1963

Vig-



IL FUNZIONARIO

GIUSEPPE LUCIANO DI P.S.

150

In esenzione ^{Marca} di tasse e bollo
(art. unico della legge, 24-11-1961, n. 1283)
L. 100

L. A. C. P. - Brindisi
6056
24 AGO 1962

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DOMANDA DI ALLOGGIO IN LOCAZIONE SEMPLICE

Cognome e nome

Greco Angela

luogo di nascita

Ostuni

data di nascita

6. 11. 1914

indirizzo attuale

Via Carbellatti 11

residente nel comune di

Ostuni

data di inizio della residenza

dalla nascita

Il sottoscritto, presa visione dell'avviso pubblicato, espone i dati relativi ai punti che serviranno per la valutazione del suo caso. Dichiaro che quanto esposto corrisponde a verità, senza omissioni atte ad alterare il giudizio dell'Istituto Case Popolari. Prende atto che inesattezze od omissioni comporteranno l'annullamento della domanda e l'esclusione dall'assegnazione, mentre rinuncia sin da ora ad ogni ricorso nel caso in cui la errata dichiarazione desse luogo a valutazioni inferiori al merito.

A corredo della domanda allego lo stato di famiglia, il certificato di residenza, nonché tutti i documenti richiesti e quelli facoltativi previsti a sostegno delle varie dichiarazioni di disagio. Si riserva di produrre, a richiesta, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato di cittadinanza italiana.

Ostuni
LOCALITA'

21-8-1962
DATA

Greco Angela
FIRMA

R.A. / u'

Documenti richiesti: **GRUPPO I°** **PUNTEGGIO**

Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale **ABITAZIONI NON IDONEE:** Segnare, se corrisponde esattamente, una delle seguenti definizioni che danno diritto ad essere iscritti in questo gruppo.

- a ☐ Cantina e seminterrato senza acqua e gabinetto ☐
- b ☐ Soffitta senza acqua e gabinetto
- c ☐ Soffitta con acqua e gabinetto
- d ☐ Cantina con acqua e gabinetto ☐

CERTIFICATO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE COMPROVANTE LA GRAVE PERICOLOSITÀ. **GRUPPO II°**
☐ **ABITAZIONI PERICOLANTI** ☐

Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale, con la precisazione dell'esatta superficie **GRUPPO III° - Superaffollamento familiari n. mq.**
Superficie occupata inferiore a mq. 6 per ogni persona effettivamente e stabilmente alloggiata, che figuri nel foglio di famiglia.

- e ☐ Casi previsti nei gruppi I° e II°
- f ☐ Nuclei familiari che abitano una stanza subaffitto
- g ☐ Nuclei familiari superiori alle 8 persone che occupano un alloggio di una stanza e cucina.

☐ Famiglie che occupano un alloggio normale ma superaffollato in base ai criteri di cui sopra (dalla misurazione vanno esclusi i locali adibiti a servizi igienici ed i corridoi di lar-

occupati e le relative superfici:

Il locale: metri..... x metri..... totale mq.....

IV locale: metri x metri totale mq.

Atto esecuti-	GRUPPO IV ^o - SFRATTO ESECUTIVO (Escluso lo sfratto
vo di sfratto	to per morosità) indicare la data fissata per lo sfratto.

1) Dichiarazione del datore di lavoro attestante da quando ha avuto inizio il rapporto di lavoro.	GRUPPO V ^o
	DISTANZA DAL POSTO DI LAVORO
	h
Nel caso si tratti di più datori di lavoro, presentare il libretto di lavoro.	Residenza a :
	Indicare il Comune di residenza quando il nucleo familiare risieda in Comune diverso dal luogo di lavoro del capofamiglia, che non sia collegato con questo, da servizio di trasporto urbano.
2) Certificato di residenza del Comune ove risiede il nucleo familiare.	

Dichiarazione del	☐	La circostanza di persona adulta TBC che
Direttore del Di-		conviva con bambini, darà diritto ad una
spensario Antitu-		valutazione supplementare
bercolare.		☐

PERIODO DI DISAGIATO ALLOGGIO

L'anzianità di disagio costituisce titolo di preferenza nelle assegnazioni di alloggi.

Per gruppi I: abitazioni non idonee

II: abitazioni pericolanti

III: sovraffollamento

IV: distanza dal posto di lavoro

devono essere indicati gli anni di disagio alloggiato, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio e a quella di residenza.

DICHIARAZIONE DI ANZIANITA' NEL DISAGIO

Il richiedente occupa l'attuale alloggio dal

In precedenza occupava altre abitazioni coi seguenti caratteri di disagio:

INDIRIZZO	CARATTERE DI DISAGIO	Data di entrata e di uscita da tale alloggio
	da dichiarare qualora le abitazioni rientrino nei gruppi I, II, III e IV, secondo le definizioni di cui alle caselle contraddistinte dalle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)	

Allegare certificato del Comune di _____ attestante quanto sopra.

In totale il richiedente conta n. _____ anni compiuti di disagio
alla data del _____

(Segnare nella casella dei punti il numero degli anni compiuti)

TOTALE COMPLESSIVO DEI PUNTI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int.

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-
toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni:

FIRMA

Greco Angelica

(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

28 SET. 1964

Prot. N. 6569

Sezione: Amm/va

OGGETTO: Assegnazione di al-
loggi in locazione semplice

Brindisi, li _____

AL SIG. Gues Angela

Via Monsignor Minicelli, 7

Ostuni

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di
questo Istituto, sito in via Mons. Minicelli, Lotto 1
scala B interno 3

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli acces-
sori equivalenti a vani legali 3.25

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, via Casimiro n. 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
allegato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di
£. 24.452- come appresso dovuto:

- a)- mensilità di fitto e servizi dal 10-10-1964 al 10-11-1964
£. 1.121- vano x vani 325 £. 3.643-
- b)- canone consumo acqua normale " 800-
- c)- contributo nelle spese di illuminazione delle
scale " 200-
- d)- Imposta registrazione, ecc. il 6% su a) " 320-

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 4.863-

- e)- Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) " 14.589-
- f)- Deposito spese contrattuali " 5.000-

TOTALE £. 24.452-

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvi-
sorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rappor-
to all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli
atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario de-
finitivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà
dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta. -

*Roll. n. 415
del 2-10-1964
di £ 24.452-*

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

OSTUNI

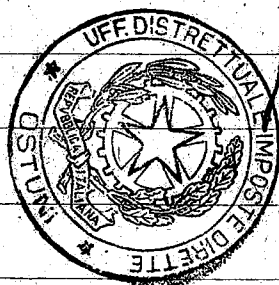
Si Certifica

Che, ispezionate le matricole dei possessori, nonché tutti gli altri elementi ed atti esistenti presso questo Ufficio, in essi non risulta iscritta la dit-

ta: *Melignani Domenico & Giovanni*
e Franco Trucchi Alessandro
Cecini. Pignatelli Giuliano

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso di assegnazione Case Popolari

Ostuni 15 Settembre 1949=



IL PROCURATORE SUPERIORE

MBony

Ostuni 15.9.49

Ostuni

Spett. Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di
Brindisi

Il sottoscritto, Raffaele Domenico Infranceschi
e Infranceschi Bianca, attualmente domiciliato
in Ostuni alla Via Turante Aut. Lotomire 17,
presa visione del manifestato affigere in que-
sto da codesto Istituto, presentando i requisiti
richiesti, fa domanda che gli sia assegnato un
alloggio delle Case popolari costruite in questa
Comune.

So presente che, dall'opera in cui è iscritto
in Ostuni, della sua qualità di profugo dalla Ve-
nezia Giulia, abita tuttora in una stanza metola-
ta, con tutta la famiglia.

Alla presente allego tutti i documenti ri-
chiesti e fa affidamento nell'assegnazione
dell'alloggio.

Con tutta stima

Raffaele Infranceschi

- (1) Foto di famiglia
- 2° Certificat Profugo
- 3° Certif. Imp. D.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oooOOooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto MELPIGNANO Domenico fu Giovanni
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina A.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani _____ oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano _____.-

D I C H I A R A

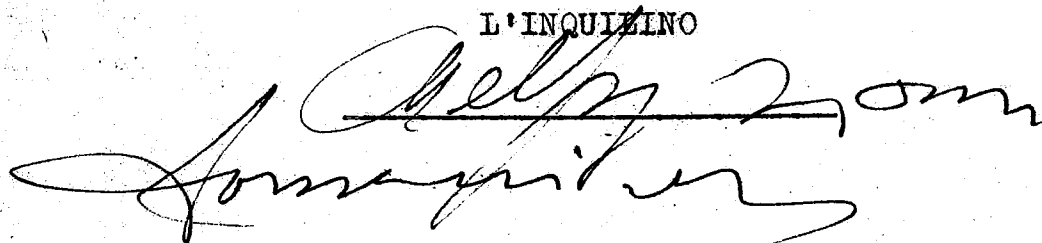
di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li 1° aprile 1950 .-

L'INQUILINO



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. Melpignano Domenico fu Giovanni

Via Ten. Antonio Letesoriere, 17

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto 1° delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £. 6.021,- come appresso dovuta:

£. 3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50

£. 2.250 per deposito cauzionale

£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

Spettabile E.C.A.

O S T U N I

Il sottoscritto MELPIGNANI Domenico fu Giovanni, profugo dalla Venezia Giulia, fa presente a codesto E.C.A. quanto appresso:

A sua conoscenza che l'Ente Autonomo Case Popolari di Brindisi, nell'assegnazione dei quartieri costruiti in Ostuni, adotterà il criterio di interpellare le diverse Associazioni (combattenti, reduci, ecc.) per il fabbisogno di ciascuna Associazione.

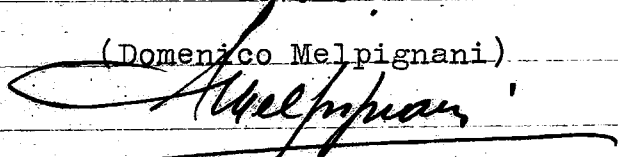
Poichè lo scrivente è profugo e non esiste in Ostuni l'Associazione di reduci, considerato che tale qualifica dà il diritto di precedenza assoluta su tutte le altre categorie, prega codesto E.C.A. acchè s'interessi tempestivamente presso l'Ente Autonomo Case Popolari di Brindisi perchè la relativa richiesta di assegnazione di quartieri venga fatta anche all'E.C.A. di Ostuni, quale rappresentante dei profughi suddetti.

Con stima

Ostuni, 16 maggio 1949. =

dev.mo

(Domenico Melpignani)



Via A. Lotesoriere 17

Ostuni

